

CONTRATTO ATTUATIVO

della Convenzione Quadro Estar – CIG 8032939EF4 avente ad oggetto “**Il Servizio di supporto tecnico e movimentazione mezzi per la Centrale Operativa 118 - Bassa Toscana**”

CIG Derivato 82738347CE

L'anno 2020 (duemilaventi) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede in Via Cocchi 7/9, Pisa Loc. Ospedaletto - P. Iva 02198590503, in persona del R.E.S. Responsabile dell'Esecuzione del Contratto **Dr. Dario Bitonti**, Direttore U.O.C. Centrale Operativa 118 Bassa Toscana, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda

e

Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.) costituito da

Associazione di volontariato Esculapio (mandataria/capogruppo), con sede legale in Firenze Via della Mattonaia n. 17 – C.F./P.I. 94108540488, legalmente rappresentata dal **Dr. Marco Lo Cicero**, nato a il, C.F., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante;

Associazione di promozione sociale Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale Toscana (mandante) con sede in Firenze, via Massoni n. 21/a, C.F. 94257270481 e P.I. 06627070482;

PREMESSO

A) che con Determinazione Dirigenziale Estar n. 1890 del 31/12/2019 è stata disposta l'aggiudicazione del “Servizio di supporto tecnico e movimentazione dei mezzi per le Centrali Operative 118 dell'Azienda USL Toscana Centro (Lotto 1) e dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest (Lotto 2) per la C. O. Alta Toscana”, con possibilità di adesione anche per la Centrale Operativa Bassa Toscana, fino all'importo massimo previsto nel quadro economico complessivo richiamato nelle medesima Determinazione;

B) che con atto notarile Rep. 10.691/2020 il RTI ha definito la ripartizione percentuale di esecuzione del servizio per ambedue i lotti 1 e 2 della Convenzione

Quadro nel seguente modo: 90% (novanta per cento) svolto dalla Mandataria Capogruppo e 10% (dieci per cento) svolto dalla Mandante;

C) che la Convenzione Quadro CIG 8032939EF4 è stata sottoscritta in data 20/3/2020 da Estar e dal RTI Associazione Esculapio e CRI Comitato Regionale Toscana;

D) che con Nota del Direttore UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar, prot. n. 2020/0099904/Gen del 9/4/2020, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha manifestato ad Estar la volontà di effettuare l'adesione alla suddetta Convenzione, con durata pari a 48 mesi, per un importo complessivo di 6.048.980,00 fuori campo IVA ex art. 8 comma 2 legge 266/91, suddiviso nel seguente modo:

- Centrale Operativa 118 Area Sud - Bassa Toscana pari ad € 3.400.980,00, fuori campo IVA ex art. 8 comma 2 legge 266/1991;
- Centrale Operativa 118 Area Nord – Alta Toscana pari ad € 2.648.000,00 fuori campo IVA ex art. 8 comma 2 legge 266/1991;

E) che conformemente all'art. 8.2 del Capitolato Normativo l'Azienda Usi Toscana Nord Ovest ha attivato e concluso positivamente tutte le fasi in esso indicate per l'avvio della procedura di stipula del proprio Contratto Attuativo, compreso l'Atto di Adesione alla Convenzione Quadro, approvato in data 9/4/2020, per un importo di euro 6.048.980,00 fuori campo IVA ex art. 8 comma 2 legge 266/1991;

F) che con il presente contratto attuativo viene definito l'Ordinativo di Fornitura per l'esecuzione delle prestazioni ivi contenute nel rispetto di quanto stabilito nella Convenzione Quadro e nella restante documentazione di gara;

G) che il RTI Esculapio (Mandataria/Capogruppo) ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 38.412,00 a mezzo di garanzia fideiussoria n. 171202397 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni. La cauzione, conservata presso gli uffici di Estar, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche per la stipula del presente contratto;

H) che costituiscono documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati: Convenzione Quadro, Capitolato Normativo, Capitolato Tecnico, Relazione Tecnica e Offerta Economica;

I) che costituiscono, inoltre, documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto, il Duvri Ricognitivo, le Specifiche Tecniche ed il Patto d'Integrità;

L) che nel proseguo del presente atto, per brevità, il RTI Associazione Esculapio e CRI Comitato Regionale Toscana viene denominata “Fornitore” e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest “Azienda”

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Disciplina

Le premesse sono parte sostanziale del presente Contratto Attuativo che integra ed è complementare alle disposizioni, prescrizioni e condizioni riportate nella Convenzione Quadro CIG 8032939EF4, ed in tutti gli atti di gara.

Articolo 2

Oggetto del Servizio

Il presente Contratto Attuativo ha per oggetto il servizio di supporto tecnico alle attività di emergenza-urgenza inclusa la movimentazione mezzi ed alle attività di continuità assistenziale della Centrale Operativa 118 Bassa Toscana (Livorno e Pisa) - sede Ospedale Riuniti di Livorno Viale Vittorio Alfieri, 1931 Livorno.

Articolo 3

Durata

Il presente Contratto Attuativo ha una durata di 48 mesi, con decorrenza **15 Maggio 2020** e termine **14 Maggio 2024**.

La valutazione relativa al superamento del periodo di prova di 3 mesi, estensibile a 6, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Quadro, sarà effettuata dal RES - Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

Articolo 4

Importo contrattuale

In conformità all’art. 9.9 del Capitolato Normativo, il corrispettivo per le prestazioni oggetto del servizio, ex art.2 del Capitolato Tecnico, sono calcolate applicando il corrispondente importo unitario indicato nella Scheda di offerta economica moltiplicato per le quantità effettuate.

Di seguito il dettaglio dei costi orari:

<i>Descrizione</i>	<i>Costo orario, fuori campo IVA ex art. 8 comma 2 legge 266/1991</i>
Missioni emergenza	23,95
Missioni urgenza	23,90
Manifestazioni esterne	23,75

Importo stimato per 48 mesi pari ad €. 3.091.126,40 fuori campo IVA ex art. 8 comma 2 legge 266/1991

In conformità all'art.8.2 del Capitolato Normativo, alla prestazione a supporto della Continuità assistenziale, viene corrisposto l'importo previsto per tipologia di attività complementare e funzionale

<i>Descrizione</i>	<i>Costo orario, fuori campo IVA ex art. 8 comma 2 legge 266/1991</i>
Servizio a supporto Continuità assistenziale	23,95

Importo stimato per 15 mesi e 14 giorni pari ad €. 309.853,60 fuori campo IVA ex art. 8 comma 2 legge 266/1991.

Gli oneri della sicurezza per interferenze, per tutte le prestazioni oggetto del servizio, sono pari ad € 0,00 come dall'allegato Documento di Integrazione al DUVRI ricognitivo codice 2017.026R.T.

I suddetti prezzi dovranno intendersi comprensivi di ogni spesa, tassa o tributo che renda operativo il servizio.

Articolo 5

Descrizione del Servizio

Il Fornitore assicura le prestazioni riportate nell'allegato B "Specifiche Tecniche". Tali prestazioni sono a supporto delle seguenti attività della Centrale Operativa 118

- a) emergenza/urgenza sanitaria territoriale;
- b) trasporti sanitari urgenti, anche assistiti;
- c) trasporti primari e secondari con elicottero o altro mezzo aereo;
- d) trasporto di organi ed équipe chirurgiche d'urgenza;

- e) emergenze di protezione civile;
- f) piani di tutela sanitaria emergenza e soccorso in occasione di manifestazioni;
- g) trasporti sanitari non di emergenza ricompresi nei LEA;
- h) informazione sanitaria sui temi relativi all'emergenza-urgenza e sull'accesso ai servizi di trasporto sanitario.

Il Fornitore garantisce le seguenti prestazioni:

Missioni Emergenza

2 postazioni operative h. 24 e 365 giorni/anno;

1 postazione operativa dalle ore 07.00 alle ore 21.00 - 365 giorni/anno;

1 postazione aggiuntiva nel periodo Luglio-Agosto operativa dalle ore 21.00 alle ore 07.00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi;

Per la gestione di tutti i servizi afferenti le Missioni Emergenza deve essere garantito un turno di pronta disponibilità h. 12 nei giorni feriali (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo) e h. 24 nei giorni festivi.

Missioni Urgenza

2 postazioni operative dalle 7 alle 19 dal lunedì al sabato, escluso giorni festivi;

1 ulteriore postazione attiva per 6 ore nelle fasce orarie di maggiore richiesta (con esclusione dei festivi);

In conformità all'art.8.1 del Capitolato Normativo il Fornitore assicura le seguenti attività complementari e funzionali:

Continuità Assistenziale

2 postazioni operative h. 24 nei giorni festivi;

1 postazione operativa dalle 20.00 alle 08.00 nei giorni feriali;

1 postazione operativa dalle 20.00 alle 24.00 nei giorni feriali;

Attività in esterno

Disponibilità oraria preventiva attivabile dal Direttore di Centrale come supporto a manifestazioni ed eventuali situazioni di maxi emergenza, per un totale di 300 h/anno. A tale monte ore si aggiunge quello offerto come miglioria del Servizio descritto al successivo articolo 6.

Articolo 6

Migliorie del servizio

Il Fornitore assicura l'applicazione, senza costi aggiuntivi, delle migliorie ed innovazioni descritte nella Relazione Tecnica/Offerta Progettuale:

1 - Reperibilità telefonica h. 24 da parte del Coordinatore e del Responsabile del servizio;

2 - Ulteriore attività di supporto logistico fuori sede almeno 150 ore/anno ulteriori (oltre la disponibilità oraria per 300 ore/anno garantita come da richiesta del capitolato tecnico) per attività in esterno come supporto a manifestazioni ed eventuali situazioni di maxi emergenza e si rende comunque disponibile ad affrontare al meglio ogni situazione imprevista;

3 - Un piano di formazione Protocollo Sismax (compreso tra le proposte migliorative ed innovative senza costi aggiuntivi) che prevede un'articolazione in moduli.

Articolo 7

Variazione delle prestazioni

Durante la vigenza del presente Contratto, l'Azienda - in linea con quanto previsto dall'art. 10.10 del Capitolato Normativo - potrebbe avere necessità di:

Riduzioni od incrementi del servizio entro il 20% del valore del presente contratto

Il Fornitore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa emissione da parte dell'Azienda di un Atto di sottomissione ed informativa ad Estar;

Riduzioni od incrementi del servizio superiori al 20% del valore del presente contratto

Il Fornitore è tenuto a stipulare un'Appendice, previa autorizzazione di Estar in relazione alla capienza della Convenzione Quadro.

Articolo 8

Sciopero

In caso di scioperi, assemblee o altre cause di forza maggiore si rinvia all'art 9.14 del Capitolato Normativo. In ogni caso devono essere assicurati i servizi minimi essenziali indispensabili, previsti dall'Accordo per il Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 9

Responsabili per l'Azienda

Il **RES** Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 10.2 del Capitolato Normativo, è il **Dr. Dario Bitonti**, Direttore U.O.C. Centrale Operativa 118 Bassa Toscana, ed il **DEC** Direttore Esecuzione Contratto è la **Dr.ssa Maria Rita Dragoni**, Responsabile 118 Livorno. Il RES ed il DEC svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento Aziendale adottato con Deliberazione n. 224 del 14/03/2017 e dal Decreto MIT 7/3/2018 n. 49.

Articolo 10

Responsabili per il Fornitore

L'RTI ha individuato il Coordinatore regionale di Esculapio, il **Dr. Daniele Lucarelli**, quale coordinatore generale del servizio richiesto dalla C.O. 118 e supervisore dell'operato del Responsabile del Servizio.

Il Ruolo del Responsabile del servizio, come da Relazione Tecnica/Offerta Progettuale, sarà svolto da due figure incaricate che svolgeranno tale funzione a mesi alterni fuori dalla turnazione ordinaria.

Le suddette figure costituiscono l'interfaccia del Fornitore nei confronti del RES, del DEC e della Struttura di supporto.

Come da proposta migliorativa del Progetto Tecnico tali figure dovranno garantire, senza costi aggiuntivi, una reperibilità telefonica h. 24.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

In esecuzione della deliberazione dell'Azienda n. 256 del 23/03/2019 il RES Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, qualora ne ricorrano gli estremi, provvederà, prima dell'avvio del presente Servizio, a notificare al Fornitore l'Atto giuridico previsto dall'art. 28 del Regolamento Europeo 27/4/2016 n. 679 e dalla normativa nazionale di recepimento, come da Format di Procedura di Qualità Asl N/O. Nell'atto si definiscono e si delimitano le rispettive responsabilità del Titolare del Trattamento (l'Azienda) e del Responsabile del Trattamento affidatario del presente Contratto.

Al Fornitore, quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

⌚ designare per iscritto, tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per

ognuno degli incaricati il Fornitore deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;

- ⌚ verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- ⌚ adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
- ⌚ adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- ⌚ provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- ⌚ consentire all'Azienda i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- ⌚ restituire, alla scadenza del contratto attuativo o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto dell'Azienda.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, l'Azienda ha facoltà di richiedere ad ESTAR la risoluzione del contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare all'Azienda.

Articolo 12

Responsabilità per infortuni e danni

Conformemente all'art. 9.4 del Capitolato Normativo il Fornitore ha presentato la Polizza n. 1/53751/119/171208227 emessa dal UnipolSai Assicurazioni, per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, per ogni eventuale danno,

arrecato a persone o cose, derivato dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Resta inteso che la validità della polizza assicurativa è condizione essenziale di efficacia del presente contratto.

Articolo 13

Ripartizione del Servizio

Il Fornitore, in linea con l'Atto Costitutivo del RTI richiamato in premessa, dichiara che la suddivisione delle attività è la seguente:

Associazione Esculapio (Capogruppo)	CRI comitato Regionale Toscana (Mandante)
percentuale di esecuzione: 90%	percentuale di esecuzione: 10%

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore dal presente contratto nonché dall'Accordo quadro. La fatturazione sarà emessa, in maniera distinta, dalla capogruppo e dalla mandante in relazione alla percentuale di esecuzione.

Le fatture dovranno essere emesse dopo che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

Qualora il Fornitore emetta la fatturazione prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in corso di esecuzione.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà essere sospesa la prestazione

del servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato e nell'allegato capitolato tecnico.

Il corrispettivo dovuto al Fornitore per le prestazioni oggetto del servizio, saranno calcolate , ai sensi dell'art. 9.9 del Capitolato Normativo, applicando a ciascuna prestazione richiesta il corrispondente importo unitario, indicato nella tabella di cui all'art 4 del presente Contratto, moltiplicato per le quantità effettuate.

La fatturazione sarà emessa mensilmente, in modalità posticipata.

Ciascuna fattura, qualora previsto dalla norma, dovrà essere inviata in forma elettronica ex Legge n.244/2007 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.58/2019.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto attuativo e dovrà essere intestata e trasmessa all'Azienda nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Il Fornitore dovrà inserire nelle fatture il CIG Derivato per essere poi riportato da questa Azienda nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Azienda non accetterà le fatture non conformi a quanto sopra indicato. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00, l'Azienda procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che l'Azienda prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato speciale, il contratto si potrà risolvere di diritto.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

(CIG Derivato 82738347CE)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come enunciata al precedente art.14.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dal verificarsi qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 16

Penalità

Il RES ed il DEC, monitoreranno la gestione contrattuale, ossia verificheranno la conformità delle prestazioni agli obblighi previsti dal presente contratto e potranno attivare l'iter previsto dall'art. 9,12 del Capitolato Normativo.

Di seguito si riportano le penalità applicabili, nel caso in cui le controdeduzioni del Fornitore non fossero ritenute soddisfacenti da parte del RES/DEC :

Descrizione inadempienza	Importo penale
Altissima: mancata attivazione dei trasporti sanitari primari e secondari in emergenza	€ 3.000,00
Alta: mancata attivazione dei trasporti sanitari in regime d'urgenza	€ 1.000,00
Alta: mancato rispetto del codice di regolamentazione sulla "privacy"	€ 1.000,00
Alta: mancata copertura del turno di servizio	€ 1.000,00
Media : mancato mantenimento di adeguato livello di formazione del personale	€ 500,00

Media: mancata copertura del turno in pronta disponibilità in orario notturno feriale e festivo e diurno festivo	€ 500,00
Bassa: comportamenti non corretti da parte dei dipendenti quali, a titolo esemplificativo: mancanza di contegno, condotta non allineata alla normativa sulla sicurezza ecc.	€ 250,00/ per singolo episodio
Bassa: mancata partecipazione, non giustificata, alle riunioni della Centrale Operativa 118	€ 250,00/ per operatore
Bassa: mancato corretto mantenimento delle attrezzature in loro utilizzo	€ 250,00

L'Azienda applicherà la penalità decurtando il relativo importo dalle fatture ammesse al pagamento.

Articolo 17

Risoluzione

Il RES, in linea con l'art. 12 del Capitolato Normativo, procederà ad attivare l'iter previsto dal comma 3, dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei seguenti casi: quando siano già state comminate tre penalità ed il Fornitore commetta un'ulteriore infrazione;

quando siano già state comminate penalità per un importo pari al 10% del presente contratto attuativo (grave inadempimento).

L'Azienda procede con la risoluzione di diritto del presente contratto attuativo nei seguenti casi, da ritenersi non esaustivi, in quanto il contratto viene risolto in tutti i casi di accertata violazione di obblighi di legge (esempio violazione D.lgs 81/2008 e smi) ed in tutti gli altri casi previsti dall'Accordo quadro:

ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando al Fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:	ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
mancata conformità alle prescrizioni impartite dall'Azienda per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato speciale e nel Capitolato tecnico	mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 2 del presente Contratto;
	qualora venga riscontrata un'interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio
	in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate in conformità alla L.136/2006 e smi
mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali	nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro Operatore Economico che non sia stato autorizzato da Estar a svolgere attività in subappalto
	polizza RCT non valida ed efficace, (a cura di ESTAR
mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio ad inadempienze contestate	mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione dell'allegato Patto d'Integrità ex Deliberazione dell'Azienda n. 56 del

	31/01/2019 e successivo aggiornamento ex Deliberazione dell'Azienda n. 69 del 29/01/2020;
	violazione dei principi enunciati nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda

In caso di risoluzione del contratto attuativo, il Fornitore incorre nell'escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di risoluzione contrattuale, ESTAR potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

Articolo 18

Condizione risolutiva espressa

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ex art. 4 della Convenzione Quadro

Articolo 19

Clausola Sociale

Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'art. 9.16 del Capitolato Normativo al riassorbimento del personale impiegato sul servizio attualmente in essere, come anche dichiarato nella Relazione Tecnica (pag. 16)

Articolo 20

Sicurezza e salute degli Operatori

1. Il Fornitore, ha l'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal D.Lgs 81/2008 smi e pertanto le prestazioni saranno eseguite in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Forma parte integrante e sostanziale del presente contratto il Documento Unico Valutazione Interferenze (DUVRI) - documento di integrazione al DUVRI Ricognitivo codice 2017.026R.T., contro accettato.

Art. 21

Codice di comportamento

Il Fornitore si impegna, con la sottoscrizione del presente Atto, al rispetto del Codice di Comportamento dell'Azienda adottato con Deliberazione n. 65 del 01/02/2018, visionabile sul sito internet www.uslnordovest.toscana.it cliccando sul seguente link:

<file:///C:/Users/Michele/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XTZ4G7TJ/CODICE%20COMPORTAMENTO%20AGGIORNATO.pdf>

Il Fornitore si impegna a darne conoscenza ai propri Operatori impiegati nel presente servizio.

Articolo 22

Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del DPR 131/1986 con spese a carico della parte richiedente.

Il Fornitore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs n. 117 del 03/07/2017.

Articolo 23

Atti di riferimento

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2019-2021 approvato con Deliberazione Aziendale USL Toscana Nord Ovest n. 69 del 29/1/2020, pubblicato sul sito dell'Azienda sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

A tal uopo il Fornitore sottoscrive l'allegato Patto di Integrità con l'Azienda.

Il Fornitore dichiara espressamente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2011. A tal uopo sottoscrive la dichiarazione di cui alla Procedura aziendale di qualità PRO AZ 032 Rev. 02, che costituisce documentazione agli atti del contratto.

Articolo 24

Foro competente

Per tutte le controversie inerenti al presente Contratto Attuativo e sua validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa

Associazione di Volontariato Esculapio
Il Legale Rappresentante

Dr. Marco Lo Cicero

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Il RES Responsabile
dell' Esecuzione del Contratto

Dr. Dario Bitonti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si intendono *Documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati*, Convenzione Quadro, Capitolato Normativo, Relazione Tecnica e Offerta Economica;

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa

Associazione di volontariato Esculapio
Il Legale Rappresentante

Dr. Marco Lo Cicero

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale

Allegati n. 3

A) Documento di Integrazione al "DUVRI ricognitivo"

B) Specifiche Tecniche

C) Patto d'Integrità